



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



**2017 FASC. III**

**(ESTRATTO)**

**ANDREA LOLLO**

**BLASFEMIA, LIBERTÀ DI ESPRESSIONE**

**E TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO**

**30 NOVEMBRE 2017**

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

**Andrea Lollo\***  
**Blasfemia, libertà di espressione  
e tutela del sentimento religioso**

SOMMARIO: 1. *Inquadramento dei problemi giuridici connessi al tema della blasfemia.* – 2. *Libertà di espressione e tutela del sentimento religioso: un bilanciamento dis-eguale* – 3. *La blasfemia nel codice penale. Profili costituzionali sui delitti contro il sentimento religioso.* – 4. *Osservazioni conclusive: per un'abrogazione degli illeciti sulla blasfemia.*

1. *Inquadramento dei problemi giuridici connessi al tema della blasfemia*

I noti e drammatici episodi terroristici consumatisi a Parigi il 7 gennaio 2015 hanno risvegliato l'attenzione della riflessione giuridica attorno ad un problema teorico apparentemente *demodè*, qual è quello dei limiti alle manifestazioni di pensiero blasfeme recanti una potenzialità offensiva del sentimento religioso<sup>1</sup>. Tale tema, dopo essere stato per lungo tempo affrontato dalla dottrina con il caleidoscopio delle relazioni tra la vocazione universale della libertà di espressione e la religione intesa come fattore identificativo della coscienza nazionale, si presta, più di recente, ad assumere nuove declinazioni, intersecando, in una società vieppiù multiculturale come la nostra, il problema del rispetto della libertà religiosa “altrui”<sup>2</sup>. Ne discende, per quanto può interessare da una prospettiva costituzionalistica, la necessità di riflettere sui profili di legittimità costituzionale delle normative nazionali volte alla protezione del sentimento religioso.

Più in generale, il tema del rispetto della “dis-eguaglianza” in uno Stato costituzionale pare destinato a catturare sempre di più l'interesse della riflessione costituzionalistica<sup>3</sup>.

Com'è noto, a Parigi, un gruppo di terroristi ha tolto la vita ad alcuni membri del giornale satirico *Charlie Hebdo*, muovendo loro l'accusa di blasfemia, per avere questi ultimi “osato” irridere Maometto pubblicando alcune vignette irriverenti, fra le quali quella più nota ritraeva il “Profeta” con in testa una bomba a guisa di turbante. Molti musulmani considerano, infatti, le rappresentazioni di Maometto come una grave offesa alla propria religione, in forza di un divieto contenuto negli “*Hadith*”, i racconti della vita del Profeta<sup>4</sup>. Prescindendo qui dall'entrare nel merito degli sviluppi della vicenda parigina, del resto abbondantemente analizzata dall'opinione mediatica seppure con punti di vista distonici, lo scopo di questo contributo è interrogarsi da una prospettiva giuridica, e segnatamente costituzionalistica, sui rapporti che intercorrono tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela del sentimento religioso, laddove la prima sfoci in espressioni blasfeme, tentando di capire se un controverso “diritto a non sentirsi offesi” dei credenti possa comprimere, e nel caso fino a quale soglia, il carattere universale della libertà di manifestazione del pensiero.

Come è stato, da ultimo, osservato, se è vero che la società pluralista può esigere dalle fedi di accettare l'irrisione, fosse anche greve, poiché «lo spazio pubblico è per definizione il luogo nel quale non può formarsi un diritto a non essere “offesi” come limite alla libertà di espressione», è pur vero che «lo stesso tipo di espressione ha un significato diverso se è enunciata da una maggioranza contro una minoranza o da una minoranza contro una maggioranza» e, ancora, «se è la voce del violento o

---

\*Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale – Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

<sup>1</sup> In argomento cfr., da ultimo e per tutti, AA.VV., *Blasfemia, diritti e libertà. Una discussione dopo le stragi di Parigi*, a cura di A. Melloni-F. Cadeddu-F. Meloni, Bologna, 2015.

<sup>2</sup> Tale riferimento – come potrà risultare meglio in seguito – non è casuale, essendo utilizzato dall'art. 10 della CEDU come limite alla libertà di espressione convenzionalmente garantita. La Corte EDU ha colto in tale riferimento un fondamento per individuare nel rispetto della libertà di religione un limite alla libera manifestazione del pensiero convenzionalmente garantita.

<sup>3</sup> In argomento cfr. AA.VV., *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Atti del Convegno (Campobasso, 19-20 giugno 2015), a cura di M. Della Morte, Napoli, 2016.

<sup>4</sup> In argomento cfr., da ultimo, M. CAMPANINI, *I limiti di Dio: prescrizioni e (dis)obbedienza secondo il Corano*, in AA.VV., *Blasfemia, diritti e libertà*, cit., 19 ss.; M. LEVANT, *Il mito dell'islamofobia. Uno sguardo storico sulla caricatura religiosa in Charlie Hebdo*, *ivi*, 147 ss.

la voce dell'inerme, se esprime il punto di vista dei perpetratori di un crimine o delle loro vittime, o dei discendenti degli uni e degli altri»<sup>5</sup>.

In realtà – per anticipare alcune delle conclusioni cui si cercherà di giungere al termine dello scritto –, sembra opinabile l'idea secondo cui la protezione dei sentimenti religiosi altrui possa dare fondamento ad un autentico diritto costituzionale a non sentirsi offeso nei propri sentimenti religiosi in ragione di condotte blasfeme.

Quale che sia il punto di vista accolto, si tratta di certo di un tema che rischia di assumere accenti vieppiù “drammatici”, interessando anche il problema della sicurezza e dell'ordine pubblico – come dimostra proprio la vicenda parigina –, segnatamente nel momento in cui la questione è ambientata in un contesto nel quale la crisi di sicurezza tende a produrre effetti considerevoli sul diritto individuale a non subire indebite interferenze<sup>6</sup>. Appare del tutto condivisibile, dunque, la preoccupazione manifestata dalla più sensibile dottrina circa i rischi di una pericolosa deriva restrittiva nel grado di effettività dei diritti fondamentali, e principalmente della libertà di espressione, in un momento storico in cui la minaccia del fondamentalismo islamico rischia di instaurare pericolose relazioni tra la tutela della sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali<sup>7</sup>.

Martha C. Nussbaum ha scritto pagine intense sugli effetti che la paura può ingenerare nelle persone nel creare «*in-groups*», mettendo in luce come tale emozione irrazionale, facendo appello ad un senso ancestrale di difesa da ciò che è ignoto, sia in grado di generare forme di intolleranza e disgusto, anche politico, nei confronti del “diverso”<sup>8</sup>.

Inserire le esigenze di tutela della sicurezza in un discorso di bilanciamento tra libertà religiosa e libertà di espressione potrebbe incidere sulle restrizioni alla libertà di manifestazione del pensiero, sulla base della «paura contingente e della percezione del rischio»<sup>9</sup>. Appare quanto mai opportuno, pertanto, interrogarsi, da un lato, sulle coordinate minime della protezione dell'altrui religiosità e, dall'altro, su quali siano i limiti invalicabili della libertà di espressione, tali da scongiurare ogni possibile arretramento con riguardo all'affermazione dei principi di convivenza civile e di laicità, che costituiscono una pietra angolare del nostro «patrimonio costituzionale comune»<sup>10</sup>.

Il proposito, all'evidenza assai ambizioso nei termini che precedono, di riflettere sui limiti alla blasfemia in una democrazia costituzionale che rinviene nella libera manifestazione del pensiero uno dei capisaldi irrinunciabili, si complica a dismisura in forza di un'evidente cifra di ambiguità semantica racchiusa nell'espressione «blasfemia». Per i terroristi di Parigi l'atto blasfemo consisteva nella mera raffigurazione del “Profeta”, ma – si potrebbe sostenere più in generale – qualunque condotta dai toni dissacranti una religione o un esponente della stessa potrebbe risultare ad un credente come tale. In questo senso potrebbe essere considerata anche una condotta non volutamente irriverente, ma che sia, per così dire, “oggettivamente” blasfema. E persino la convinta (ma non irriverente) negazione dell'esistenza del divino da parte di un non credente potrebbe, in certi casi,

<sup>5</sup> A. MELLONI, *Responsorium*, in AA.VV., *Blasfemia, diritti e libertà*, cit., XI.

<sup>6</sup> Cfr. S. PANIZZA, *Alcune riflessioni preliminari sul tema della libertà di espressione in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, in AA.VV., *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, a cura di F. Dal Canto-P. Consorti-S. Panizza, Pisa, 2016, 10.

<sup>7</sup> Cfr. L. VENTURA, *Diritto e “fatti”*, in ID., *Costituzione e società. Scritti sul ruolo e sull'effettività della Carta repubblicana*, Soveria Mannelli, 2016, 27 ss.; in argomento, da ultimo, cfr. anche M. MANETTI, *Una stagione di fioritura della libertà di pensiero è ormai alle spalle*, in AA.VV., *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi*, cit., 15 ss.; V. PUPO, *La democrazia intollerante. Quanta libertà si può limitare in difesa della libertà?*, paper.

<sup>8</sup> M.C. NUSSBAUM, *Liberty of Conscience. In Defense of America's Tradition of Religious Equality*, New York, 2008, 9 ss.

<sup>9</sup> Cfr. M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista AIC*, 2/2016, 36.

<sup>10</sup> *Ibidem*, con un chiaro riferimento a A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002. In argomento cfr., da ultimo, A. DE PETRIS, *Libertà di religione e limiti alla tutela del pluralismo culturale. La Leitkultur nella Germania multiculturale*, paper; A. MARTINES, *Costituzione e costituzionalismo in Tunisia. Riflessione sulle libertà fondamentali, tra previsioni costituzionali e criticità applicative*, in paper; S. PENNICINO-G. SCALA, *Si può ridere del sentimento religioso? Canada e India*, paper; G. POGGESCHI, *Ridere e deridere. La satira negli USA ed in Francia fra libertà individuale ed esigenze collettive*, paper.

suonare ad un credente come atto blasfemo. Così come, addirittura, alcune pratiche religiose, o anche semplicemente alcune pratiche comuni ad una certa cultura, potrebbero essere considerate offensive dai fedeli di un'altra religione. Ad esempio, macellare un bovino sarebbe considerato un atto gravemente offensivo per una religione, come quella induista, secondo la quale accudire e venerare tali animali è un mezzo per raggiungere la beatitudine. E che dire, ancora, di alcuni movimenti religiosi "parodistici", che, invocando l'esercizio della libertà religiosa costituzionalmente garantita, irrondono i dogmi delle dottrine religiose di maggioranza?

Frequenti sono state nel panorama comparato le accuse di blasfemia portate dinanzi a giudici nazionali e sovranazionali. Giusto per ricordare qualche caso più recente, si pensi a quello che ha catturato l'opinione mediatica spagnola di una donna condannata dal Tribunale penale di Madrid a pagare una multa di 4.320 euro per il delitto di "*escarnio publico*", per essersi denudata in una cappella universitaria, urlando *slogan* contro la chiesa cattolica, al fine di rivendicare una maggiore libertà sessuale per le persone omosessuali. Ricca di esempi di atti blasfemi è poi la letteratura cinematografica, soprattutto quella dei cartoni animati a carattere satirico provenienti dagli Stati Uniti d'America, come i Simpson, i Griffin e *South Park*, ove la sfera religiosa è sovente denigrata e irrisa in modo più o meno greve<sup>11</sup>. Per non parlare delle numerosissime caricature di divinità e ministri di culto che impazzano in rete, e che, nella maggior parte dei casi, sono per giunta anonime.

Prima ancora di entrare nel vivo di un ragionamento che investa i limiti costituzionali alla blasfemia, pare, pertanto, opportuno ragionare sinteticamente attorno alla portata semantica che è in grado di vantare, in una dimensione giuridica, un'espressione connotata da siffatta ambiguità. Tale sforzo potrà consentire di chiedersi se, ancorché potenzialmente lesiva del sentimento religioso, la blasfemia possa avere o meno un fondamento costituzionale e, se del caso, in quali parametri.

Il Vocabolario della lingua italiana «Devoto-Oli» definisce come blasfemo ogni comportamento «che offende le divinità». In senso parzialmente analogo si esprimono anche gli altri principali dizionari della lingua italiana. Il «Garzanti» definisce blasfemo «chi offende con parole o atti ciò che per altri è divino o sacro», mentre il dizionario «Treccani» definisce blasfemo colui «che offende la divinità». Il «rapporto su blasfemia e istigazione all'odio» della Commissione di Venezia del 2007, al punto 24, prende atto della circostanza che non esiste un'unica definizione di blasfemia e, a comprova di ciò, elenca diverse definizioni, tutte teoricamente valide<sup>12</sup>.

Pur nelle loro sottili sfumature, si può provare a circoscrivere ad un minimo comune denominatore il senso di tali definizioni, che sembra assestarsi attorno al concetto di «offesa» ad una divinità, o a ciò che da una certa religione è considerato sacro. Tale definizione appare abbastanza fedele alla radice etimologica del lemma, che proviene dal latino «*blasphemia*», già derivato dal greco «*βλασφημία*», composto dal verbo «*βλάπτειν*», che significa «ingiuriare», e dal sostantivo «*φήμη/φάμα*», che vuol dire «reputazione».

Non apparendo necessario dilungarsi ulteriormente su tale problema ai fini di quanto qui interessa, si può concludere che il significato giuridico dell'espressione blasfemia possa essere circoscritto all'«ingiuria della reputazione», e, cioè, alla «diffamazione» della divinità o del sacro. Appare, allora,

<sup>11</sup> In argomento cfr., da ultimo, F. RUOZZI, *Piccolo manuale di blasfemia audiovisiva. Dal Mistero Buffo televisivo a South Park*, in AA.VV., *Blasfemia, diritti e libertà*, cit., 93 ss.; già D. LOPRIENO, *Libertà dell'arte vs. libertà religiosa. Il caso della censura cinematografica*, in AA.VV., *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di N. Fiorita-D. Loprieno, Firenze, 2009, 109 ss.

<sup>12</sup> L'organo consultivo del Consiglio d'Europa ricorda, più precisamente, che il dizionario Merriam Webster definisce la blasfemia come «1 – l'insulto, il disprezzo o la mancanza di rispetto verso un Dio; 2 – l'atto di rivendicare gli attributi della divinità; 3 – la mancanza di rispetto verso ciò che è considerato come sacro o inviolabile». Ricorda ancora che il Rapporto della Commissione per la cultura, la scienza e l'educazione, intitolato «blasfemia, insulti religiosi e incitazione all'odio contro le persone a causa della loro religione», definisce la blasfemia come il «reato che costituisce l'insulto, il disprezzo o la mancanza di rispetto verso un Dio e, per estensione, verso tutto ciò che è considerato sacro». Osserva, infine, che la Commissione irlandese per le riforme legislative ha suggerito di formulare la definizione ufficiale di blasfemia come «qualsiasi atto o parola che risulta oltraggiosa per un numero considerevole di fedeli per il fatto di prendere di mira una o più questioni considerate sacre dalla loro religione»: cfr. U. ADAMO, *Libertà di espressione e tutela dei sentimenti religiosi in Spagna e diverse opzioni in materia di alcuni Stati latinoamericani*, paper, 4.

evidente che, in una dimensione giuridica, l'interesse posto dalla blasfemia interseca – come si diceva sopra – il rapporto tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso. Ed è nell'analisi di tale legame che probabilmente va ricercata la risposta agli interrogativi posti in questo scritto.

## 2. Libertà di espressione e tutela del sentimento religioso: un bilanciamento dis-eguale

Affinché si possa autenticamente discorrere in senso giuridico di blasfemia, occorre che l'espressione si connoti dell'elemento psicologico del dolo, almeno nella forma generica, ovvero della *voluntas* di offendere la religione. Solo in tal caso il pensiero liberamente espresso è in grado di assumere una valenza di biasimo nei confronti del sentimento religioso.

La giurisprudenza di merito che si è confrontata con le fattispecie del codice penale che tipizzano i delitti di vilipendio della religione ha avuto modo di osservare che, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, rileva, non tanto la genuinità dello stato d'animo esternato, quanto «la consapevolezza nell'autore del significato che la sua condotta assume e del modo in cui la stessa è destinata ad essere percepita, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui si svolge»<sup>13</sup>.

Ma se così è, il problema dei limiti alla blasfemia si complica oltremodo nel caso in cui l'espressione vilipendiosa, lungi dall'avere uno scopo unicamente dissacrante, venga ad assumere toni satirici e di denuncia sociale. La satira è, infatti, normalmente animata dal «rifiuto della logica della convenzione», dalla «ribellione alla morale contingente che distingue in modo manicheo tra bene e male, tra autorità e libertà». Essa «è il gusto di scompaginare le regole del sentire comune che alimenta e stabilizza il potere; è la volontà di dissacrare il monumento intoccabile della sacra tradizione»<sup>14</sup>.

La dottrina che si è occupata dei limiti alle espressioni potenzialmente offensive del sentimento religioso ha, in maniera pressoché unanime, ambientato la questione nel contesto del bilanciamento tra beni di rango costituzionale parimenti fondamentali: da un lato, la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) – o la libertà della scienza e dell'arte nel caso di rappresentazioni artistiche o scientifiche (art. 33 Cost.) – e, dall'altro, la libertà di religione (art. 19 Cost.), nel suo corollario della protezione del sentimento religioso<sup>15</sup>.

Prima di mettere a fuoco la questione della riconducibilità o meno all'art. 21 Cost. delle manifestazioni di pensiero irriverenti – e finanche vilipendiose –, giova premettere come la riflessione teorica tenda, comunemente, a ricondurre nell'alveo degli artt. 2 e 19 Cost. – libertà di coscienza e religione – la tutela del sentimento religioso, conferendo così a tale ultimo principio un aggancio costituzionale di rango fondamentale, che gli consentirebbe di entrare in bilanciamento con la libertà di espressione<sup>16</sup>. Il vilipendio rivolto al contenuto di una fede religiosa si tradurrebbe facilmente in offesa ai credenti di quella stessa fede, «assumendo il significato di una lesione della loro libertà religiosa»<sup>17</sup>, che non si esaurirebbe nella libertà di professarla, richiedendo «anche la sottrazione ad

<sup>13</sup> Tribunale pen. di Latina, sent. n. 1725/2006.

<sup>14</sup> Corte Cass., sez. V pen., sent. n. 13563/1998. Per un'ampia ricostruzione della giurisprudenza sui limiti della satira cfr., da ultimo, V. VALENTI, *Il diritto di satira e la tutela del sentimento religioso. Storie di un bilanciamento*, in [Federalismi.it](http://Federalismi.it), 19/2016.

<sup>15</sup> Cfr., per tutti, N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà di religione*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), 2008, 1 ss.; da ultimo, G. CAROBENE, *Satira, tutela del sentimento religioso e libertà di espressione. Una sfida per le moderne democrazie*, in *CALUMET – Intercultural law and humanities review*, 2016, 1 ss.; ID., *Diritti fondamentali e fondamentalismi: satira e simboli religiosi*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 5 ottobre 2016. Più in generale, sui rapporti tra libertà di espressione e libertà di religione, cfr., da ultimo, AA.VV., *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, cit.; cfr., inoltre, P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1974, 425 ss.; C. SALAZAR, *I «destini incrociati» della libertà di espressione e della libertà di religione: conflitti e sinergie attraverso il prisma del principio di laicità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2008, 67 ss.; F. ALICINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Padova, 2011; AA.VV., *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, cit.

<sup>16</sup> Cfr., fra gli altri, N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà di religione*, cit., 1 ss.

<sup>17</sup> P. CAVANA, *Sentimento religioso (tutela penale del)*, in *Enc. giur.*, XVIII, agg., 2002, 14.

offese che potrebbero turbarla e tali, se fossero ripetute e potenziate col favore dell'immunità, da condurre alcuni ad abbandonarla»<sup>18</sup>. Pertanto, la soppressione della tutela penale del sentimento religioso opererebbe come «uno strumento di forzata secolarizzazione della coscienza sociale, discriminando i credenti nella loro pari dignità sociale»<sup>19</sup>. Analogamente, la Corte costituzionale ha invocato a fondamento delle norme penali poste a presidio del sentimento religioso le disposizioni sulla libertà di coscienza e religione di cui agli artt. 2 e 19 della Carta<sup>20</sup>, consentendo così, almeno indirettamente, di inferire dal testo costituzionale una sorta di diritto del credente a non sentirsi offeso nella propria *Weltanschauung* religiosa.

Ne discende che nel rapporto tra libertà di espressione e libertà di coscienza e religione sembrerebbe doversi ricercare il limite alla blasfemia. In particolare, sarebbe logico considerare illecite tutte le espressioni di pensiero che travalichino la soglia di tollerabilità costituzionalmente consentita ad una compressione del sentimento religioso. Il bilanciamento riguarderebbe, in definitiva, due beni destinati a una «convivenza mite, senza sopraffazioni dell'uno rispetto all'altro», com'è necessario che avvenga «in una società in cui devono convivere fedi, culture e tradizioni diverse»<sup>21</sup>.

Benché entrambe germinate dallo stesso tronco del movimento culturale, volto alla «liberazione dalla tirannia di una pesante censura politico-ecclesiastica, che la società inglese si scrollò di dosso definitivamente alla fine del secolo XVII»<sup>22</sup>, sembrerebbe, allora, che libertà di manifestazione del pensiero e libertà di religione siano destinate ad instaurare, nella società contemporanea, una serie di «relazioni pericolose»<sup>23</sup>.

Altro è il problema degli esiti di un simile bilanciamento, destinato per sua natura a risentire della gerarchia di valori privilegiata dall'interprete e, prima ancora, dall'ordinamento nel suo complesso<sup>24</sup>. E così, per alcuni, che si professano sostenitori di una sorta di «tradizionalismo religioso», il sentimento religioso, quale elemento identitario di una specifica comunità, giustificherebbe anche rilevanti restrizioni alla libertà di espressione altrui. Ciò poiché, a parere di tale dottrina, un pensiero forte come quello religioso, che per il fatto di annunciarla pretende di possedere la verità rivendicando una «sovranità progettuale e salvifica nei confronti delle prassi individuali, sociali, politiche», difficilmente tollera forme di comunicazione, come in particolare la satira, che veicolano un pensiero «debole»<sup>25</sup>. Per altri, invece, che estremizzano una prospettiva «laica», abbracciando un'impostazione *liberal* in forza di un «secolarismo fondamentalista», non sarebbe ammessa limitazione alcuna alla libertà di espressione per proteggere una qualsiasi religione o tradizione religiosa<sup>26</sup>.

<sup>18</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, 1101.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Cfr. [Corte cost., sentt. nn. 14/1973; 925/1988; 329/1997](#).

<sup>21</sup> N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà di religione*, cit., 3.

<sup>22</sup> Cfr. C. SALAZAR, *Le "relazioni pericolose" tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), 2008, 1, nel riprendere P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 425.

<sup>23</sup> C. SALAZAR, *Le "relazioni pericolose"*, cit.

<sup>24</sup> Sul punto, nell'ampia bibliografia, cfr., almeno, A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 4/1991, 639 ss.; R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992; M. AINIS, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità*, in AA.VV., *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, a cura di A. Pizzorusso-R. Romboli-A. Ruggeri-A. Saitta-G. Silvestri, Milano, 2005, 27 ss.; A. MORRONE, *Voce Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Annali 2007, Milano, 2008, 185 ss.

<sup>25</sup> N. COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà di religione*, cit., 1. In realtà, il pensiero espresso dalla satira, tradizionalmente, è tutt'altro che debole, trattandosi di un pensiero che parte da forti convinzioni morali, per tradursi in condanne senza appello.

<sup>26</sup> Cfr. M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui*, cit., 2, che riprende J. HABERMAS, *Zwischen Naturalismus and Religion*, Frankfurt am Main 2008 (tr. ing., *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*, Cambridge, 2008).

La Corte costituzionale ha avuto modo di ricondurre nell'alveo dell'art. 19 Cost. il principio della protezione del sentimento religioso<sup>27</sup>, connotandolo come un «corollario del diritto costituzionale di libertà di religione», precisando che tale principio deve «abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai contenuti di fede delle diverse confessioni»<sup>28</sup>. Per il Giudice delle leggi, l'offesa al sentimento religioso «inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato»<sup>29</sup>.

Il problema sembra, in realtà, legato alla garanzia che uno Stato costituzionale deve offrire alla base di una convivenza pacifica tra le diverse culture che ne innervano il tessuto sociale, allo scopo di evitare un'implosione del sistema liberale, molto più che a quello della tutela di una religione in particolare<sup>30</sup>.

Sulla stessa scia si colloca la quasi unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché quella della Corte europea dei diritti umani. Rinviando ai contributi della dottrina che hanno analizzato più da vicino la giurisprudenza CEDU sui rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela del sentimento religioso<sup>31</sup>, giova solo ricordare come la Corte europea dei diritti umani abbia a sua volta ricondotto la questione al livello dei limiti alla libertà di espressione, che il secondo paragrafo dell'art. 10 della Convenzione individua, tra gli altri, nel rispetto dei «*diritti altrui*». L'elenco contenuto nell'art. 10 della CEDU, benché da considerarsi teoricamente alla stregua di un *numerus clausus*, non ha, tuttavia, impedito alla Corte di Strasburgo di ampliare il ventaglio delle ipotesi potenzialmente restrittive della libertà di espressione, secondo la logica del *case by case*<sup>32</sup>. Fra tali limiti, un ruolo di assoluta preminenza è occupato dal rispetto della libertà di religione, che la Corte EDU ha potuto agevolmente inferire dal riferimento ai «*diritti altrui*», ivi contenuto.

Fatta eccezione per qualche *dissenting opinion*, tendente ad escludere che l'art. 9 della CEDU consacri anche il diritto alla protezione dei sentimenti religiosi, la Corte EDU, dalla decisione sul caso *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, del 24 dicembre 1994, in poi, è costante nell'affermare una sorta di sovraprotezione della libertà religiosa altrui rispetto alla libertà di espressione, pur rimettendo la decisione circa il bilanciamento tra tali principi in capo al margine di apprezzamento statale<sup>33</sup>.

Tornando alla giurisprudenza nazionale, si può osservare che la [sentenza n. 188 del 1975](#) della Corte costituzionale rappresenta senza dubbio una chiave di volta nell'impostazione del problema dei limiti costituzionali alle manifestazioni di pensiero vilipendiose in ambito religioso. Tale pronuncia pare orientare in modo decisivo tutto il filone sui delitti contro il sentimento religioso, rappresentando, insieme alla [sentenza n. 329 del 1997](#), quasi un «punto di non ritorno» nella tutela penale di tale principio<sup>34</sup>. Da quel momento in poi inizia a diffondersi in dottrina l'idea della «necessità» di una qualche forma di tutela penale del sentimento religioso, giacché «una sua totale espunzione

<sup>27</sup> Per una sinossi della giurisprudenza costituzionale sulla tutela del sentimento religioso cfr., per tutti, più di recente, P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2017, 229 ss.

<sup>28</sup> [Corte cost., sent. n. 329/1997](#), punto 2 del *Cons. in dir.*; ma già implicitamente [Corte cost., sent. n. 188/1975](#).

<sup>29</sup> [Corte cost., sent. n. 329/1997](#), punto 2 del *Cons. in dir.*

<sup>30</sup> Cfr. G. CAROBENE, *Tutela del sentimento religioso*, cit., 3.

<sup>31</sup> Da ultimo, cfr. M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui*, cit.; U. ADAMO, *La tutela penale del sentimento religioso nell'ordinamento costituzionale spagnolo. Profili costituzionalistici*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 9/2017, 85 ss.; ID., *Libertà di espressione e tutela dei sentimenti religiosi in Spagna e diverse opzioni in materia di alcuni Stati latinoamericani*, cit., 14 ss.

<sup>32</sup> Cfr. M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui*, cit., 10 ss.; *amplius*, fra gli altri, F. MARGIOTTA BROGLIO, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 1967; C. MORVIDUCCI, *La protezione della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d'Europa*, in AA.VV., *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, a cura di S. Ferrari-T. Scovazzi, Padova, 1988, 62 ss.; A. GUAZZAROTTI, *Art. 9. Libertà di pensiero, coscienza e religione*, in AA.VV., *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Padova, 2012, 370 ss.

<sup>33</sup> Cfr. U. ADAMO, *Libertà di espressione e tutela dei sentimenti religiosi*, cit., 14 ss.

<sup>34</sup> Cfr. A.G. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in [OLIR](#), 2005, 6.

dall'ordinamento giuridico sembrerebbe porsi in contrasto con gli obblighi di difesa del diritto di libertà religiosa di cui questa tutela deve essere considerata un'appendice»<sup>35</sup>.

Chiamata a pronunciarsi sulla conformità costituzionale dell'art. 403 c.p. nel testo *ante* novella («offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone») con riguardo, in particolare, all'art. 21 Cost., il Giudice delle leggi ha imboccato la strada del bilanciamento tra principi fondamentali, escludendo il contrasto con la Carta proprio in forza del fondamento costituzionale attribuito al sentimento religioso. Tale principio, che «vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune», per la Corte, deve essere considerato tra i beni costituzionalmente rilevanti, «come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art. 3 e dall'art. 20»<sup>36</sup>.

La conseguenza è che il vilipendio di una religione, «tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo», può legittimamente limitare l'ambito di operatività dell'art. 21, allorché «la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza [...] di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21»<sup>37</sup>.

Si staglia in tale passaggio una dicotomia destinata a costituire un punto fermo nella successiva giurisprudenza di legittimità: quella tra “critica razionale” e “vilipendio gratuito”. La prima consentita, il secondo punito penalmente. Ma tale distinzione, per chi scrive – come si cercherà di sostenere a breve –, pone qualche dubbio di legittimità costituzionale con riguardo al principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost., in relazione alla vocazione universale della libertà di espressione. La critica razionale si distingue, per la Corte, dal vilipendio in ragione del fatto che quest'ultimo «non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano». Costituiscono, infatti, vilipendio, e sono, pertanto, escluse dalla garanzia dell'art. 21 e dell'art. 19 Cost. «la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a se stessa», che rappresenta ad un tempo «ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato»<sup>38</sup>.

Senonché, come si cercherà di argomentare a breve, di dubbia persuasività appare sia l'aggancio normativo costituzionale conferito dalla Corte alla protezione del sentimento religioso quale limite alla libertà di manifestazione del pensiero, tratto indirettamente dagli artt. 2, 3, 8, 19 e 20 Cost., sia la distinzione, ai fini del penalmente rilevante, tra critica razionale e vilipendio gratuito.

In particolare, la tesi che considera il sentimento religioso come un limite alla manifestazione del pensiero genera più di un dubbio nella parte in cui ha l'effetto di elevare al livello costituzionale un limite che sembra avere un fondamento (non costituzionale, ma semmai) legale. Appare, infatti, debole l'aggancio normativo del sentimento religioso alla libertà di coscienza e religione, da cui potersi evincere un diritto del credente a non sentirsi offeso nelle proprie convinzioni religiose.

Come è stato osservato, la sopravvivenza della categoria del sentimento religioso, «una volta interrotto il collegamento con la tutela dell'unità morale della nazione e con quella delle tradizioni consolidate del popolo italiano, è divenuta difficilmente sostenibile, benché alcuni la ripropongano

---

<sup>35</sup> *Ibidem* (corsivo aggiunto).

<sup>36</sup> [Corte cost., sent. n. 188/1975](#), punto 4 del *Cons. in dir.*

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

come necessario supporto all'autonomia delle confessioni religiose o come protezione di un'esperienza innata dell'uomo»<sup>39</sup>.

Sembra auspicabile, peraltro, un ripensamento della tesi, in passato sostenuta dalla giurisprudenza costituzionale<sup>40</sup>, volta a negare la dignità di «vero pensiero»<sup>41</sup> al pensiero “incolto”, che rappresenta, comunque, un corollario della libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., che può essere, a seconda dei casi, limitata da altri principi costituzionali.

Come scriveva Carlo Esposito, non esiste pensiero che possa *a priori* qualificarsi come non meritevole di tutela. L'art. 21 Cost. riconosce un diritto del singolo in quanto tale anche per «l'appagamento egoistico dei suoi bisogni e desideri individuali»<sup>42</sup>, capace di produrre e manifestare idee e convinzioni a prescindere dalle modalità argomentative.

Diversamente, dovrebbe concludersi che la Carta tuteli unicamente le espressioni di pensiero colte, pure e distaccate, dimenticando che anche le espressioni grossolane, volgari ed emotive sono rappresentazioni del pensiero, specie quando abbiano, come nel caso della satira, un preciso significato critico. La distinzione tra critica razionale e vilipendio immotivato rischia, dunque, di essere servente all'effetto di «limitare la discussione e la critica alle ristrette e non pericolose élites culturalmente preparate, impedendo la partecipazione delle masse popolari», segnatamente in una materia, come quella religiosa, nella quale «l'arazionale è principio e fine di ogni argomentare»<sup>43</sup>.

Quanto detto sopra non intende, ovviamente, perseguire l'obiettivo di equiparare in significati e funzioni la congerie delle rappresentazioni del pensiero umano. Anzi, uno degli aspetti più interessanti che emerge dalla complessiva giurisprudenza nazionale e convenzionale è la «protezione della libertà di espressione secondo cerchi concentrici»<sup>44</sup>. Il che non implica che alcuni tipi di comunicazione, espressione o manifestazione del pensiero, sia essa di natura politica, sindacale, economica, artistica e finanche commerciale, debbano di necessità essere esclusa dal paradigma della libera manifestazione. Sarebbe sufficiente, per rinfrancare tale assunto, soffermarsi sulla diversa “teoria dei limiti” tracciata dalla Corte di Cassazione con riguardo alla satira rispetto alla critica e alla cronaca. E, infatti, proprio il genere satirico, attraverso il quale «si critica la vita sociale, la politica, la religione, la morale comune, utilizzando il paradosso e così seminando dubbi, smascherando ipocrisie, attaccando i pregiudizi e mettendo in discussione le convinzioni consolidate», rischia di generare non poche frizioni con la tutela del sentimento religioso. Proprio per la natura metaforica che la contraddistingue, la satira soggiace ad un più ampio raggio di azione rispetto alla critica, con gli unici limiti di non attribuire cose o fatti non veri e di non giungere sino al limite del disprezzo della persona<sup>45</sup>.

La questione dei limiti alla blasfemia pare destinata ad assumere toni vieppiù cruciali in società sempre più esposte al rischio di clamorosi “scontri di civiltà”, come sono divenute ormai quelle occidentali, stante il pericolo di mettere a repentaglio la genuinità dei meccanismi democratici e di puntare al cuore delle declinazioni della forma di Stato e del rapporto tra autorità e libertà, nonché tra eguaglianza, libertà e solidarietà. Non solo una questione di *bilanciamento* fra diritti ed interessi, dunque, ma una ben più delicata questione di sopravvivenza delle comunità democratiche. Basti solo ricordare come l'accusa di blasfemia abbia assunto un carattere servente all'affermazione delle forme di Stato succedutesi nel corso della storia europea, segnatamente durante il periodo delle “guerre di religione”, con la contrapposizione tra cattolici e protestanti, e come, più di recente, nel corso della dittatura fascista, si sia piegata alla costruzione di quello scellerato sistema politico proprio la

<sup>39</sup> A. PACE-M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca-A. Pizzorusso, Bologna-Roma 2006, 269 s.

<sup>40</sup> Cfr. Corte cost., [sent. n. 29/1965](#).

<sup>41</sup> Cfr. A. GUAZZAROTTI, *Art. 19*, in AA.VV., *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole-R. Bin, Milano, 2008, 152.

<sup>42</sup> C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 8.

<sup>43</sup> F. ONIDA, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Giur. cost.*, 1975, 3167.

<sup>44</sup> Da ultimo, cfr. M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui*, cit., 9 ss.

<sup>45</sup> Cfr. Corte di Cass., sez. V pen., sent. n. 13563/1998.

disciplina sui delitti contro il sentimento religioso<sup>46</sup>. Non si dimentichi, infine, come in alcune parti del globo, segnatamente nei luoghi in cui la *Sharia* è legge dello Stato, la blasfemia continua ad essere punita addirittura con la pena capitale<sup>47</sup>.

Si fa fatica a rinvenire nel tessuto costituzionale un fondamento al diritto del credente a non sentirsi offeso, quale corollario della protezione del sentimento religioso, in grado di imporsi come limite al diritto fondamentale di manifestazione del pensiero. Né, d'altra parte, pare che un'espressione vilipendiosa, per quanto sicuramente sgradevole, rivesta in sé una potenzialità lesiva della libertà di religione, nella dimensione interna ed esterna positivizzata dall'art. 19 della Carta fondamentale. O, per lo meno, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale che sostengono il contrario non paiono avere, fino ad ora, adeguatamente dimostrato tale assunto. Alla «gravità» dell'affermazione per cui la libertà di religione copre il diritto a non sentirsi offeso nelle proprie credenze non pare corrispondere una «esauriente motivazione» da parte della stessa giurisprudenza costituzionale, la quale si «limita a richiamare tutti gli articoli della Costituzione direttamente o indirettamente attinenti la materia religiosa, senza preoccuparsi di spiegare in qual modo da essi sia deducibile interpretativamente l'affermato principio»<sup>48</sup>.

In definitiva, ciò che, in una logica di stretto diritto costituzionale, convince di meno nella visione tradizionale che considera il vilipendio gratuito come il punto di non ritorno nel bilanciamento tra libertà di espressione e libertà di religione, è proprio la ricostruzione nei sensi del bilanciamento tra tali diritti. Nonostante l'aggancio normativo – invero assai flebile – rinvenuto dalla Corte costituzionale, il sentimento religioso non sembra assurgere a valore positivamente protetto dalla Costituzione. O, comunque, non pare esistere un fondamento costituzionale in grado di far prevalere la tutela del sentimento religioso sulla libertà di manifestazione del pensiero<sup>49</sup>.

Se quanto detto sopra è vero, si deve ritenere che, in generale, il sentimento religioso non possa costituire un limite costituzionale alla blasfemia, a meno che, in circostanze eccezionali, non vengano in rilievo altri beni costituzionali legati al sentimento religioso, che, tuttavia, acquistino una posizione prevalente su quest'ultimo e tali beni non risultino idonei a costituire i contraltari di un bilanciamento con la stessa libertà di espressione. Si fa riferimento, in particolare, alle esigenze di tutela della sicurezza, che, in situazioni emergenziali e sempre nel rispetto del canone della ragionevolezza, potrebbero giustificare misure restrittive di alcune forme espressive dal carattere blasfemo.

Verosimilmente, la dottrina e la giurisprudenza che impostano la questione nei termini del bilanciamento tra interessi di rango costituzionale giungono a tale conclusione valorizzando la dimensione “passiva” della libertà di religione, accostando, cioè, alle tipiche forme costituzionali dell'art. 19 Cost. (professare, propagandare ed esercitare il culto) un'atipica gemmazione della stessa libertà religiosa, da cui scaturirebbe un diritto a non sentirsi offesi. Sennonché, anche volendo tacere dei profili di indeterminatezza di un tale bene (qual è la soglia oltre la quale un'azione blasfema offende la religione? Chi ha diritto a non sentirsi offeso?), convince poco la tesi che considera la blasfemia come una manifestazione potenzialmente lesiva della libertà religiosa, in quanto il sentimento religioso sembra esulare dal contesto dell'art. 19 Cost. Di contro, la libera manifestazione del pensiero, quale «libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari», rappresenta senz'altro una pietra angolare del costituzionalismo moderno e, segnatamente, della forma di Stato democratica, giacché la circolazione delle idee costituisce un presupposto indispensabile della democrazia<sup>50</sup>. La democraticità di un ordinamento è, infatti, «direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta e in concreto attuata»<sup>51</sup>.

<sup>46</sup> Cfr. G. CAROBENE, *Satira, tutela del sentimento religioso*, cit., 5 s.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> F. ONIDA, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 3167 s.

<sup>49</sup> Cfr. A. BALDASSARRE, *È legittima l'incriminazione della bestemmia?*, in *Giur. cost.*, 1973, 78 ss.; P.F. GROSSI, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale del sentimento religioso*, in *Giur. cost.*, 1974, 1528 ss.

<sup>50</sup> Cfr. R. BIN-G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2016, 575.

<sup>51</sup> T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, XIII ed. interamente riveduta da G. Silvestri, Milano, 2013, 581 (*corsivo aggiunto*).

La libertà di espressione, pertanto, sebbene – alla stregua di ogni altro diritto fondamentale – non rappresenti una situazione soggettiva che può specificarsi come diritto personale assoluto, può rinvenire dei limiti costituzionali nel buon costume (limite esplicito) e nel rispetto di altri diritti e principi parimenti fondamentali tutelati dalla Carta (limite implicito) che, segnatamente in situazioni emergenziali, potrebbero costituire i contraltari di un bilanciamento con la libertà di espressione.

### 3. *La blasfemia nel codice penale. Profili costituzionali sui delitti contro il sentimento religioso*

La casistica che si è più di recente sviluppata attorno alla fattispecie di cui all'art. 403 c.p. – «offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone» – pare costituire un interessante banco di prova per inferire alcune linee di indirizzo con riguardo al rilievo che la blasfemia, nella forma del vilipendio verso la religione, derivante dall'insulto o dalla mancanza di rispetto verso una divinità o per ciò che è considerato sacro da una certa religione, è in grado di occupare nel nostro ordinamento giuridico, nonché per sviluppare alcune riflessioni critiche al riguardo.

Nel 2006, il Tribunale penale di Latina ha assolto dall'accusa di vilipendio della religione cattolica, ex art. 403 c.p., un imputato che aveva raffigurato, con alcune vignette apparse sul *web*, il Papa e altri ministri di culto cattolico nell'atto di compiere o subire atti sessuali. In quella circostanza il giudicante ha applicato l'esimente dell'esercizio del diritto di satira di cui all'art. 51 c.p., considerando le vignette un modo di manifestazione del pensiero, la cui presunta natura vilipendiosa non le rende, per ciò solo, illecite. Esse sono garantite dall'art. 21, comma 1, Cost., trattandosi di rappresentazioni satiriche volte a criticare, anche in modo dissacrante, la posizione assunta dalle gerarchie ecclesiastiche nei confronti dell'omosessualità e, più in generale, del desiderio sessuale. Non, dunque, offesa del sentimento religioso, «inteso come l'insieme dei valori etico-spirituali qualificanti la confessione», ma critica, attraverso la satira, della posizione della Chiesa-istituzione nei confronti dell'omosessualità e della sessualità<sup>52</sup>.

Più di recente, la Corte di Cassazione, sezione III penale<sup>53</sup>, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Milano, per vilipendio della religione cattolica ai sensi dell'art. 403 c.p., ad un cittadino che, nel pieno del ciclone delle accuse mediatiche di omofobia rivolte alla Chiesa cattolica a seguito delle dichiarazioni del giovane teologo tedesco David Berger<sup>54</sup>, aveva esposto nel centro della città un trittico da lui realizzato, che ritraeva in atteggiamenti tendenziosi da un punto di vista omosessuale il Pontefice e il suo segretario personale, al chiaro fine di criticare la politica ecclesiastica sulla condizione degli omosessuali. Il problema cui era chiamata a dare risposta la Corte era, in buona sostanza, il seguente: si trattava di satira o di vilipendio della religione?

Per la Suprema Corte, che nella parte motivazionale si dilunga in una robusta ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali, nell'intento di tirare le fila della cornice normativa entro cui ricondurre la fattispecie concreta, la condotta integrava un'ipotesi di vilipendio della religione cattolica. Infatti, l'esposizione del trittico, essendo in grado di colpire il Papa, al vertice della struttura ecclesiastica, lasciando intendere rapporti interpersonali di natura non consentita a chi ha fatto voto di castità, rappresenterebbe un'espressione non interpretabile in termini artistici, ma, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, «una manifestazione indecorosa ed offensiva nell'accezione dell'uomo medio»<sup>55</sup>. Ciò in quanto, per il Supremo Consesso di legittimità, l'art. 403 c.p. sanziona chiunque *offenda una confessione religiosa* mediante il vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, laddove la condotta consiste, per l'appunto, nel «tenere a vile», ovvero nel «manifestare

<sup>52</sup> Cfr. Tribunale pen. di Latina, sent. n. 1725/2006.

<sup>53</sup> Sent. n. 41044/2015.

<sup>54</sup> Il giovane teologo David Berger è stato radiato, nel 2010, dal ruolo di professore dalla Pontificia accademia di San Tommaso d'Aquino e interdetto dall'insegnamento della religione nelle scuole, dopo aver fatto "*coming out*" in ordine alla propria omosessualità e dopo avere pubblicato un volume – non edito in Italia – in cui lasciava intendere una larga diffusione di pratiche omosessuali all'interno delle mura vaticane.

<sup>55</sup> Corte di Cass., sez. III pen., sent. n. 41044/2015.

un'offesa volgare e grossolana, che si concreta in atti che assumano caratteri evidenti di dilleggio, derisione, disprezzo; atti sorretti dal dolo generico, ossia dalla volontà di commettere il fatto con la consapevolezza della loro idoneità a vilipendere, tale da rendere irrilevante il movente dell'azione (politico o sociale), che non vale perciò ad escluderlo»<sup>56</sup>.

In linea con la giurisprudenza costituzionale, la Cassazione rispolvera la dicotomia “critica razionale”/“vilipendio immotivato”, riconducendo in tale ultima categoria la condotta censurata nel caso di specie. Da un punto di vista più generale, l'effetto prodotto da tale distinzione è quello di considerare lecita la critica in materia religiosa solo quando, «sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati», quest'ultima «si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione», mentre, invece, «trasmoda in vilipendio quando – attraverso un giudizio sommario e gratuito – manifesti un atteggiamento di disprezzo verso *la religione*, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità»<sup>57</sup>.

Tuttavia, pur prescindendo dal merito della decisione della Cassazione e dalla difficoltà di tirare in concreto una linea di confine tra critica razionale – specie nella forma della satira – e vilipendio gratuito, la sensazione che si percepisce è che tale dicotomia si presti ad abusi interpretativi, rischiando di dare agio a una distinzione tra “pensiero colto” e “pensiero incolto”, che mal si concilia con la vocazione universale della libera manifestazione del pensiero.

L'illecito della bestemmia, di cui all'art. 724 c.p., e le diverse fattispecie delittuose contenute negli artt. 403 ss. c.p. generano dubbi di legittimità costituzionale in relazione ad una libertà, come quella di cui all'art. 21 Cost., che, pur non andando esente da limiti costituzionali, si sottrae naturalmente al bilanciamento con principi di rango non parimenti fondamentali. Certo, non per questo si deve ritenere che ogni pensiero blasfemo possa ricevere una copertura costituzionale. Sarebbe ovvio negare che la libertà di manifestazione del pensiero vada – al pari delle altre – esente da limiti costituzionali. D'altra parte, Carl Schmitt ci ha abbondantemente ammoniti dei rischi della deriva di una «tirannia dei valori» insita in un ordinamento che contempra principi assoluti, non bilanciabili.

Il «buon costume», pur nella ristretta accezione accolta dalla Corte costituzionale – che notoriamente lo circoscrive alle offese alla sfera del pudore sessuale –, costituisce senza dubbio un limite, di carattere “interno”, alle manifestazioni del pensiero blasfemo, per espressa disposizione dell'art. 21, ult. comma, Cost., purché il legislatore adotti provvedimenti «adeguati» a prevenire e reprimerne le violazioni. Facendo riferimento a tale limite si potrebbe pensare di dare copertura costituzionale all'illecito della bestemmia, se non fosse, per l'appunto, per l'interpretazione restrittiva data a tale clausola dalla Corte costituzionale.

Appare indubbio, poi, che la libertà di espressione, tanto nella forma delle opere artistiche, quanto in quella delle opere a carattere scientifico, soggiaccia altresì al limite, di carattere “esterno”, del rispetto degli altri diritti e principi di pari rango e valore, che possano direttamente desumersi da altre disposizioni costituzionali: si pensi alle norme che impongono il rispetto della persona, dalle quali discendono le fattispecie penali che tutelano l'onore e il prestigio<sup>58</sup>, e che si pongono in naturale bilanciamento con la libertà di espressione, o alla normativa sullo *hate speech*, volta a censurare le discriminazioni per motivi etnici, razziali e religiosi, mediante la rimozione dei fattori che possano ostacolare l'eguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini<sup>59</sup>.

All'opera di bonifica compiuta dalla Corte costituzionale con una serie di pronunce caducatorie, inaugurate dalla [sentenza n. 440 del 1995](#), che ha dichiarato l'incostituzionalità del delitto di bestemmia di cui all'art. 724 c.p. – discutibilmente esteso a tutela di ogni divinità –, per proseguire

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI-S. GRASSI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 2002, 366.

<sup>59</sup> Cfr. P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., 17. La normativa sullo *hate speech* è ora contenuta nella legge 25 giugno 1993, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, recante «misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa».

con una serie di decisioni che hanno equiparato il *quantum* di pena previsto nei confronti della religione cattolica a quello meno grave previsto per le altre religioni<sup>60</sup>, ha fatto seguito la riforma dei delitti contro la religione, consumata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85 – recante «modifiche al codice penale in materia di reati di opinione» –.

Com'è noto, tale legge ha novellato le fattispecie tipizzate dagli artt. 403 ss., contenute nel capo I, Libro II, Titolo IV, del codice penale, qualificandole come «delitti contro le confessioni religiose». La riforma del 2006 ha, però, lasciato immutata la struttura di quei delitti, salvo ampliare la tutela a tutte le confessioni religiose, oltre che a quella cattolica<sup>61</sup>. Il che ha lasciato invariate le questioni concernenti l'individuazione del bene giuridico protetto dalle singole fattispecie, che già in passato avevano diviso la dottrina penalistica tra coloro che consideravano protetta la personalità individuale dei fedeli e dei ministri di culto e coloro che consideravano protetta la confessione come bene di civiltà, o che sposavano la tesi della plurioffensività, ritenendo protette sia la confessione sia le persone<sup>62</sup>.

Tale Capo genera dubbi di legittimità costituzionale con riguardo alla libertà di espressione e, segnatamente, con riguardo al diritto di critica e di satira anche in materia religiosa, poiché, pur eliminando il contestato delitto di vilipendio della religione (di Stato) di cui all'art. 402 c.p. – già dichiarato incostituzionale dalla Corte con la [sentenza n. 508 del 2000](#) per violazione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge –, nella nuova disciplina si rinviene una scarsa offensività delle condotte e una scarsa oggettività e materialità del bene tutelato, il quale continua ad essere in parte modellato secondo una risalente impostazione della religione come «bene di civiltà», anziché come bene a tutela della coscienza individuale<sup>63</sup>.

Come si avrà modo di argomentare a breve, peraltro, la circostanza che il titolo IV del Libro II del codice penale sia ancora intitolato ai delitti «contro il sentimento religioso» influenza l'interpretazione giurisprudenziale delle fattispecie di cui agli artt. 403 ss. c.p. Inoltre, benché depenalizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è ancora punita la «bestemmia», come contravvenzione concernente «la polizia dei costumi», che punisce una forma di «maleducazione» in grado di offendere la divinità e i simboli di una religione<sup>64</sup>.

Il sentimento religioso continua, dunque, ad assumere una rilevante connotazione giuridica nel nostro ordinamento, al punto tale da essere ancora considerato meritevole della massima protezione possibile, qual è, per l'appunto, la sanzione penale. Tale sentimento è garantito da norme penali speciali, diversamente dalle altre libertà tutelate dalla Carta, di regola protette da norme penali generali poste a difesa della libertà morale dei singoli o dell'onorabilità della persona<sup>65</sup>.

Riaffiora il tema della protezione dei «fatti di sentimento», che tradizionalmente trovano una tutela giuridica nell'obiettivazione in situazioni sociali, in interessi e in beni giuridici definiti dalla percezione soggettiva, al punto tale da essere sovente tutelati anche a prescindere dalla prova di quella percezione in capo ad un determinato individuo<sup>66</sup> (motivo per cui solo di rado la teoria generale del

<sup>60</sup> Cfr. A. GUAZZAROTTI, *Art. 19*, cit., 152.

<sup>61</sup> Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, IV ed., Bologna 2007, 443.

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> Cfr. A. GUAZZAROTTI, *art. 19*, cit., 152; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 437 ss.; V. PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Milano, 2007, 119 ss.; P. SIRACUSANO, *Vilipendio religioso e satira: "nuove" incriminazioni e "nuove" soluzioni giurisprudenziali*, in [Stato, Chiese e pluralismo confessionale](#), 2007.

<sup>64</sup> Cfr. F. SGUBBI, *Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale (articoli 8 e 19)*, in AA.VV., *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Napoli, 2006, 204. Com'è noto, ai sensi dall'art. 724, comma 1, c.p., «[c]hiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro».

<sup>65</sup> Cfr. F. FINOCCHIARO, *Art. 19*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca-A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1977, 299.

<sup>66</sup> Cfr. M. DONINI, «Danno» e «offesa» nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'offense di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1587 ss.; G. CAROBENE, *Satira, tutela del sentimento religioso e libertà di espressione*, cit., 2.

diritto si è preoccupata di codificare categorie dogmatiche per fatti di sentimento che siano fenomeni giuridici propriamente detti)<sup>67</sup>. Ma il punto è proprio questo: quanto è legittimo proteggere beni che sono definiti dalla percezione soggettiva, a prescindere dalla possibilità di fornire una prova di tale percezione in capo ad un individuo o a gruppi di individui determinati?

Nella Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale del 1929 si affermava che il Capo I del Titolo IV, Libro II, tutelava il sentimento religioso «non soltanto nelle sue estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto e manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione in sé e per sé». La religione costituiva un fenomeno di massima importanza per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. Il codice penale del 1930, nella sua formulazione originaria, tutelava la religione come «istituzione», come «bene in sé», quale «valore di civiltà funzionale al tipo di Stato dell'epoca»<sup>68</sup>. I delitti in materia di religione costituiscono, in effetti, un autentico «biglietto da visita» per i legislatori penali, poiché sono in grado di delineare i «tratti ideologici» di una codificazione penale. Il diritto penale risente dei condizionamenti derivanti dalla «concezioni storicamente dominanti in materia religiosa», rimanendo influenzato dal tipo di rapporto che intercorre tra Stato e fenomeno religioso nelle diverse epoche<sup>69</sup>.

Nei suoi primi anni di funzionamento, anche la Corte costituzionale aveva legato la tutela penale del sentimento religioso all'«importanza dell'idea religiosa che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del singolo, della collettività»<sup>70</sup>. Ciò fino a quando, nel 1997, il Giudice delle leggi ha reinterpretato l'oggettività giuridica dei reati di vilipendio, legandola alla protezione del sentimento religioso come corollario della libertà individuale di religione. Di conseguenza, i diritti riconducibili alla libertà religiosa sono stati avinti da una modifica nella loro collocazione sistemica, cosicché la religione da fattore unificante il popolo e l'identità nazionale (da elemento di coscienza della nazione) è scivolata nella sfera intima e morale del singolo, rinforzando il profilo *individuale* della coscienza umana<sup>71</sup>.

Tuttavia, come già detto, il codice penale continua a prevedere una serie di «delitti contro il sentimento religioso», sebbene la riforma del 2006, in forza della precedente giurisprudenza costituzionale, abbia equiparato le sanzioni tra le fattispecie senza più distinguere in ragione della confessione offesa, e abbia cercato di ridimensionare le pene, abolendo la sanzione detentiva<sup>72</sup>. A differenza di altri ordinamenti, il nostro non concepisce una figura unitaria di blasfemia, prevedendo singole fattispecie incriminatrici, che, nella loro stretta formulazione testuale, puniscono il vilipendio di *persone, ministri di culto, o cose*, da cui derivi indirettamente un'offesa alla confessione religiosa di appartenenza.

La *voluntas legis* riguardante tali delitti, pertanto, dovrebbe essere orientata a proteggere il sentimento religioso dei singoli credenti, concentrando l'antigiuridicità della fattispecie sulla lesione concreta della sfera soggettiva del singolo credente o del ministro di culto, vittime del reato, attraverso l'incriminazione di comportamenti attuati a loro danno. L'offesa alla religione verrebbe assorbita nell'elemento soggettivo del reato, «esaurendo la sua valenza normativa nella consapevolezza e

<sup>67</sup> Cfr. A. FALZEA, *I fatti di sentimento*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, VI, Napoli, 1972, 318 ss.

<sup>68</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 438.

<sup>69</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 439.

<sup>70</sup> [Corte cost., sent. n. 125/1957](#).

<sup>71</sup> Cfr. G. ROLLA, *Alcune considerazioni sulla tutela della libertà religiosa negli ordinamenti multiculturali*, in AA.VV., *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, a cura di Id., Napoli, 2009, 46 s.; analogamente R. BIN, *Libertà dalla Religione*, in AA.VV., *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di R. Bin-C. Pinelli, Torino, 1996, 40 ss.

<sup>72</sup> L'art. 402 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 508 del 2000](#) per violazione del principio di non discriminazione tra le confessioni e del principio di laicità, e non riprodotto dalla riforma del 2006, sanzionava il pubblico «vilipendio della religione dello Stato». L'art. 403 c.p. – rubricato «offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone» – punisce le pubbliche offese a una confessione religiosa mediante il vilipendio di chi la professa, o di un suo ministro di culto. L'art. 404 c.p. punisce le «offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose». L'art. 405 c.p. prevede il delitto di «turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa».

volontà dell'autore della condotta di offendere, attraverso quest'ultima, il sentimento religioso dei credenti»<sup>73</sup>.

Benché la secolarizzazione abbia contribuito alla «modernizzazione dell'ordinamento penale anche nel sistema categoriale dei reati»<sup>74</sup>, il sentimento religioso continua ad essere protetto come interesse sovra-individuale anche nell'interpretazione di una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, per la quale, ai fini della consumazione dei delitti contro le confessioni religiose, è sufficiente che le espressioni di vilipendio siano «genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli». Ciò perché la norma tutelerebbe «il sentimento religioso e non la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione religiosa»<sup>75</sup>.

Ad avviso di altro orientamento – più fedele al dettato normativo e, probabilmente, alla *ratio legis* –, siccome la condotta materiale del delitto di vilipendio della religione è integrata quando si manifesta in «un atteggiamento fortemente spregiativo, di dileggio e disistima, nei confronti di qualcosa o qualcuno che si trovi in un rapporto privilegiato o simbolico con un soggetto riconosciuto meritevole di prestigio dalla Costituzione (un'istituzione o una confessione religiosa)», è possibile concludere nel senso che la tutela penale è volta a «fare salva una determinata entità ideale, necessaria al mantenimento di un'ordinata convivenza e per ciò solo sacralizzata dall'ordinamento, di cui la persona o l'oggetto colpito dal comportamento lesivo sono portatori»<sup>76</sup>.

Alla luce di quanto si è fin qui cercato di sostenere, segnatamente con riguardo ai dubbi circa l'esistenza di un fondamento normativo di un diritto del credente a non sentirsi offeso nella sfera religiosa, è possibile rilevare che l'interpretazione teleologica accolta dalla giurisprudenza sui delitti di vilipendio generi qualche dubbio di legittimità costituzionale nella parte in cui incrimina condotte che, per quanto riprovevoli dal punto di vista del «galateo» delle relazioni sociali, costituiscono espressioni di una libertà costituzionalmente garantita, qual è quella di manifestazione del pensiero, che non può essere limitata da un principio di rango legale, quale sembra essere invece, per chi scrive, quello del sentimento religioso. Il che non significa dubitare della legittimità costituzionale delle norme penali che garantiscono la libertà di culto (come la *turbatio sacrorum*), o che tutelano l'onore delle confessioni religiose, tramite l'ingiuria e la diffamazione<sup>77</sup>. Ma tali fattispecie paiono già esaustivamente contemplate da disposizioni generali, cosicché non si ritiene necessario predisporre apposite norme speciali volte direttamente a proteggere il sentimento religioso.

In altri termini, la religione non pare avere, per Costituzione, uno «*special account*» – per usare un'espressione cara ai teorici statunitensi<sup>78</sup> –, tale da giustificare una tutela privilegiata rispetto agli altri fenomeni sociali parimenti protetti dalla Carta, come i sindacati o i partiti politici, ad esempio. Né sembra sostenibile normativamente che i sentimenti del credente siano più suscettibili di quelli di un qualunque cittadino rispetto alla propria fede ideologica, politica o morale<sup>79</sup>. L'unico bene che può entrare in bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero è la libertà religiosa nelle sue varie forme, ma essa non sembra lesa dalle manifestazioni di disprezzo che il reato di vilipendio punisce. Ma, qualora le manifestazioni di disprezzo dovessero assumere un'intensità tale da limitare l'esercizio della libertà religiosa nelle forme tipizzate dall'art. 19 Cost., la tutela di tale libertà dovrebbe essere garantita dalle norme comuni che puniscono gli impedimenti apportati all'altrui libertà<sup>80</sup>.

#### 4. Osservazioni conclusive: per un'abrogazione degli illeciti sulla blasfemia

<sup>73</sup> P. CAVANA, *Sentimento religioso*, cit., 9.

<sup>74</sup> M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 477.

<sup>75</sup> Corte di Cass., sez. III pen., sent. n. 10535/2008.

<sup>76</sup> Tribunale penale di Latina, sent. n. 1725/2006.

<sup>77</sup> Cfr. A. PACE-M. MANETTI, *Art. 21*, cit., 270.

<sup>78</sup> Da ultimo, in argomento, cfr. R. DWORKIN, *Religione senza Dio*, trad. it., Bologna, 2014, 89 ss.

<sup>79</sup> Cfr. F. ONIDA, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 3168.

<sup>80</sup> Cfr. F. ONIDA, *Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 3168 s., che fa riferimento alla fattispecie della violenza privata di cui all'art. 610 c.p.

La progressiva separazione tra potere politico e potere religioso e la rinuncia dello Stato democratico pluralista all'idea di perseguire una determinata concezione della "vita etica" sembrano suggerire un ripensamento della normativa sulla blasfemia. Il profondo mutamento istituzionale generato dall'entrata in vigore della Carta ha sfornito i delitti contro la religione dell'*humus* culturale che li giustificava nell'ordinamento pre-repubblicano, fondato sul principio di confessionalità dello Stato. Uno Stato laico e secolarizzato, che non persegue fini metafisici, «istituzionalizza, nella sua ideologia, la pluralità delle ideologie; ed è uno Stato tollerante di tutti i valori, religiosi e non, presenti nella società»<sup>81</sup>. E, allora, il diritto penale di un Stato con tali caratteristiche «non può essere lo strumento secolare di una relazione istituzionale tra Stato e chiesa», non deve «aiutare Dio per mezzo delle norme penali», ma deve preoccuparsi di garantire la convivenza pacifica dei cittadini<sup>82</sup>.

La maggior parte degli Stati occidentali ha abolito le leggi sulla blasfemia. Di recente, in tale direzione si è mosso il Regno Unito (2008), l'Olanda (2013) e l'Islanda (2015). Altri ordinamenti europei, come l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Grecia e l'Irlanda, continuano, invece, a vietare la blasfemia, che costituisce, a seconda dei casi, un reato ovvero un illecito amministrativo<sup>83</sup>. In Italia, come si è visto, è ancora punita con una sanzione amministrativa la bestemmia, mentre integrano forme di illecito penale i delitti di vilipendio della religione.

Tali reati sembrano, invero, legati piuttosto ad un'impostazione giuridica tesa alla tutela di determinate credenze, più che alla libertà di religione *tout court*<sup>84</sup>, con il rischio di dissuadere l'esercizio e la circolazione libera delle idee, elevando le autorità pubbliche ad arbitri della verità e della rettitudine religiosa<sup>85</sup>. Sennonché, è possibile constatare come le rare volte in cui, in Italia, i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla liceità di manifestazioni blasfeme – giungendo anche a irrogare condanne –, tali decisioni avevano ad oggetto condotte vilipendiose a danno di *persone* o *ministri di culto* ben determinati, e non già offese alla religione *tout court*. Così è avvenuto nella vicenda da ultimo decisa dalla Corte di Cassazione, in cui le raffigurazioni offendevano il Papa e uno dei suoi stretti collaboratori. Parimenti si è verificato nel caso deciso dal Tribunale di Latina, in cui la raffigurazione vilipendiosa riguardava sempre il Papa insieme ad altri ministri del culto cattolico.

Ma, allora, non sono sufficienti le fattispecie generali già previste dal codice penale per delitti di tale genere, come l'ingiuria o la diffamazione? È davvero necessario tipizzare fattispecie *ad hoc* per incriminare le offese alla religione?

Ad opinione di chi scrive la risposta è negativa. Anzi, la previsione di illeciti sulla blasfemia lascia intravedere un velato effetto dissuasivo dall'esercizio di una libertà costituzionale quale è quella di manifestare il pensiero, ancorché in alcuni casi greve, come per il turpiloquio, e probabilmente talvolta incolta e inconducente, come nel caso di alcune raffigurazioni gratuitamente irriverenti.

I delitti di vilipendio pongono, peraltro, qualche dubbio di legittimità costituzionale in rapporto al principio di non discriminazione di cui all'art. 3, comma 1, Cost., alla luce della depenalizzazione del reato comune di ingiuria, portata a compimento dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. L'ingiuria alla persona è, infatti, ora punita in via amministrativa; l'ingiuria alla religione continua ad essere punita penalmente.

Ma una cosa è la blasfemia, altro è reprimere l'ingiuria di una persona o anche di una determinata confessione; altro ancora è incitare all'odio. In tale ultimo caso la sanzione penale è volta a garantire la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, mentre nel caso di ingiuria del credente o di un ministro di culto la condotta integra un'offesa ad un soggetto pregiudicandone la rispettabilità e

<sup>81</sup> G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 438.

<sup>82</sup> *Ibidem*. Come è stato osservato, l'ordinamento penale di uno Stato laico e secolarizzato non può «opporre una drastica chiusura di principio ad un intervento penale, da parte dello Stato moderno, a difesa di patrimoni dottrinari di una religione (o di più religioni)»: M. ROMANO, *Secolarizzazione*, cit., 1273.

<sup>83</sup> In argomento cfr., da ultimo, M. GATTI, *La blasfemia nel diritto europeo: un «reperto storico»*, in AA.VV., *Blasfemia, diritti e libertà*, cit., 187 ss.

<sup>84</sup> Cfr. G. CAROBENE, *Tutela del sentimento religioso*, cit., 5.

<sup>85</sup> Cfr. M. GATTI, *La blasfemia nel diritto europeo*, cit., 191, che richiama U.S. State Department, *Prisoners of Bilief: Individuals Jailed under Blasphemy Laws*, 2014.

richiedendo protezione e tutela dell'onore<sup>86</sup>. Tuttavia, in questi casi non si tratta più di mera blasfemia. Tant'è vero che la Corte EDU dichiara inammissibili i ricorsi presentati a difesa della libera manifestazione del pensiero contro restrizioni nazionali nei casi in cui il messaggio, l'informazione o l'idea siano configurabili come *hate speech*<sup>87</sup>. In tale categoria sono stati ricondotti, oltre agli incitamenti all'odio in senso stretto, anche la propaganda del razzismo, dell'antisemitismo e, più in generale, dell'odio per motivi religiosi. Per la CEDU, tali espressioni sono radicalmente contrarie allo spirito della Convenzione e, pertanto, non possano rientrare nell'ambito oggettivo della libertà di pensiero tutelata, cosicché non è ammissibile contro tali restrizioni alcun ricorso, poiché esso stesso si configurerebbe come un abuso di diritto in seno alla Convenzione<sup>88</sup>.

Ritornando alla vicenda parigina, sembra arduo sostenere che le vignette pubblicate da *Charlie Hebdo* avessero una portata offensiva o discriminatoria nei confronti della comunità islamica. Esse probabilmente erano volte a denunciare, mediante l'uso della satira, i pericoli per la sicurezza globale scaturiti da un terrorismo internazionale animato da ideologie fanatiche. O, forse, erano semplicemente blasfeme. A ben vedere, una dose di empatia nell'uso della matita non avrebbe guastato, soprattutto poiché si trattava di un tema che interseca questioni ultime di vita. Ma la blasfemia resta pur sempre una legittima espressione della libertà di pensiero, ferma restando ovviamente la possibilità/necessità di tutelare la dignità del singolo credente (anche se si pone il problema prima ricordato della ragionevolezza di previsioni punitive a fronte della depenalizzazione dell'ingiuria). D'altro canto, contro le espressioni estranee alla propria *weltanschauung* ciascuno è sempre libero di usare l'arma del dissenso, che in uno Stato costituzionale è il sale della dialettica democratica.

Ma, avendo tratto l'abbrivio dalla vicenda parigina, per concludere un discorso che muove da un ragionamento che incrocia i canoni della tolleranza, del principio della tutela della dignità della persona umana e della vita, propri delle liberaldemocrazie costituzionali, non si può tacere il fatto che la "pena di morte" irrogata dai terroristi, oltretutto senza un giusto processo e senza bilanciamento dei principi giuridici, rimane, pur sempre, il più grande problema del nostro temp

---

<sup>86</sup> Cfr. U. ADAMO, *Libertà di espressione e tutela dei sentimenti religiosi*, cit., 12.

<sup>87</sup> Cfr. M. OROFINO, *La tutela del sentimento religioso altrui*, cit., 10.

<sup>88</sup> *Ibidem*.